CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Oggetto del servizio: progettazione, diagnosi energetica e/o attestazione prestazione energetica ante e post intervento, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, eventuale collaudo, certificazione degli impianti macchinari sistemi ed opere, indagini, studi, Consulenze professionali.

α					•	
S	\sim 1	m	n	าก	111	-
. 7	. , ,			14		ι.

Indice generale

Premesse

ART 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

ART 2 - SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART 3 - ATTIVITA' OGGETTO DI INCARICO

ART 4 - DURATA E TERMINI DELL'INCARICO

ART.5 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI

PROGETTUALI

ART 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

ART 7 - PENALI

ART 8 - MODALITA' ESECUTIVE

ART. 9 - PAGAMENTI

ART 10 - SUBAPPALTI

ART 11 - DIVIETI

ART 12 - PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

ART 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART 14 - GARANZIE E POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

PROFESSIONALE

ART 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL

CREDITO

ART 17 - FACOLTA' DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART 18 - SPESE CONTRATTUALI

ART 19 - CONTROVERSIE

ART 20 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Premesse

Il servizio di ingegneria e architettura di cui al presente Capitolato, dovrà essere svolto nel rispetto delle indicazioni contenute nella Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 7601 del 10/04/2024

L'importo complessivo della proposta progettuale ammonta indicativamente ad €.433.200,00 iva ed altri oneri esclusi. Sarà facoltà della stazione appaltante decidere di svilpuppare solo parte della progettazione prima della presentazione della domnada di finanziamento.

Si riportano di seguito le seguenti precisazioni di natura procedurale, di cui all'art. 15, comma 5, del DPR 207/2010, ai fini della redazione del progetto in argomento:

- il contratto d'appalto sarà stipulato in forma digitale, ai sensi del D.Lgs 36/2023, , ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- per l'appalto dei lavori si segue la procedura dell'affidamento diretto previa richiesta di preventivi;
- il contratto sarà stipulato a corpo;
- per l'aggiudicazione dell'appalto sarà adottato il criterio del prezzo più basso.

ART 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio oggetto del presente Capitolato si riferisce alle prestazioni relative alla redazione della Progettazione (definizione studio di fattibilità e progettazione esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazioni, studi, opere, indagini (comprese le analisi) necessarie ai lavori di realizzazione di efficientamento energetico (il tutto ai sensi del D.Lgs 36/2023) redazione di APE pre e post intervento, riservandosi di affidare, successivamente la direzione dei lavori e le spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, senza che l'operatore economico abbia nulla a che pretendere in caso di mancato affidamento delle scuccesive fasi.

La S.A. all'esito della procedura di indagine di mercato affiderà

- progettazione esecutiva
- inserimento sui portali dedicati (Conto termico GSE e portale efficientamento energetico Regione Toscana) delle richieste di finanziamento
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- e le diagnosi energetiche
- e tutte le consulenze tecniche professionali necessarie alla presentazione della domanda di finanziamento completa e ammissibile.

La S.A. si riserva di affidare la successiva fase consistente in, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- direzione dei alvori
- coordinamento in fase di esecuzione e
- le prestaizoni tecniche necessarie a dare l'intevento concluso compreso collaudo e quant'altro necessario
- solo all'effettivo ottenimento del finanziamento e ai prezzi concordati con la presente procedura

Gli importi per le prestazioni professionali, come da specifiche della lettera d'invito e offerta economica verrà determinato all'esito della procedura di indagine di mercato.

Trattandosi di prestazione di natura prettamente intellettuale, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00.

L'importo del corrispettivo si intende a corpo, fisso ed invariabile. Qualora, per qualsiasi motivo, parte delle prestazioni professionali oggetto dell'affidamento del servizio in argomento non vengano espletate, il relativo onorario non sarà corrisposto.

ART 2 - SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Le attività professionali di cui al precedente Art. 1 debbono essere svolte da Professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, tra cui:

- tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

Per garantire lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto d'incarico, è possibile costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti. In tale caso, il mandatario avrà il ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei costituiti, devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un "giovane professionista" abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Aderendo al recente orientamento giurisprudenziale, il quinquennio per riconoscere la qualifica di "giovane professionista" decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019).

Il soggetto aggiudicatario in nessun caso, se non previa Autorizzazione della Stazione Appaltante ha facoltà di modificare la composizione del «gruppo di lavoro» indicato in sede di offerta e comunicato alla Stazione Appaltante inidcando i nomi di: progettista, giovane professionista, cooridnatore sicurezza in fase di progettazioned esecuzione, redattore APE del cooridnatore del gruppo di lavoro e comunque di tutti gli altri professionisti necessari alla realizzazione del progetto esecutivo di intervento. In caso contrario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART 3 - ATTIVITÀ OGGETTO DI INCARICO

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

Le prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010 .

La progettazione esecutiva e cantirabile che il progettista provvederà a caricare sul sito della regione Toscana entro i termini della scadenza della domanda di finanziamento prevista per il 16/09/2024 ore 12:00 dovrà riportare tutte le indicazioni necessarie previste dal bando "*Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici*" della Regione Toscana di cui al link: https://www.sviluppo.toscana.it/sft e contestualmente dovrà aver caricato sul sito del GSE il progetto per il finanziamento in conto termico della restante partre del progetto non finanziabile dal bando regionale.

Il supporto al RUP dovrà essere garantito dal progettista senza maggiori oneri per la S.A.

Il progettista dovrà produrre tutta la documentazione di cui al "Modello di domanda di finanziamento" di cui all'allegato 1 – bando e ai criteri e ai punteggi

Inoltre, tra gli elaborati del progetto esecutivo dovrà essere prodotta una relazione sulla sostenibilità dell'opera in cui specificare:

- l'asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei medesimi regolamenti, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:
 - a. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b. adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d. transizione verso un'economia circolare;
 - e. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - f. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- in ogni caso, l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
- la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
- una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Per la redazione del progetto esecutivo, devono essere considerate anche le prestazioni professionali, ritenute necessarie, relative ai livelli di progettazione omessi.

È da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario, comprensivo di modulistica, per il rilascio dei pareri e di autorizzazioni da parte degli Enti competenti, nonché tutto quanto altro necessario per la verifica positiva del progetto, validazione e successiva approvazione.

Il progetto dovrà dettagliare le prescrizioni prestazionali sui materiali all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero in apposita relazione di verifica di ottemperanza ai criteri (CAM) definiti dal DM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", nella quale dovranno essere specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti, le certificazioni/prove che dovranno essere

prodotte/eseguite dall'esecutore dei lavori in relazione ai materiali utilizzati, oltreché individuate in modo puntuale le possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere ed alle emissioni inquinanti circostanti, con riferimento alle singole tipologie di lavorazioni.

Il progetto dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice. Inoltre, gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento e dovrà garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto previsto dalle normative applicabili al caso di specie.

Il PSC ed il fascicolo dell'opera dovranno essere redatti in conformità al D.Lgs.81/08 e smi. Dovrà inoltre essere resa la relazione geologica (comprensiva delle indagini che sono da considerarsi a carico del soggetto vincitore).

ART 4 - DURATA E TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico decorrerà dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio, che potrà avvenire in via d'urgenza secondo quanto previsto normativamente.

Il termine complessivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento viene così stabilito:

- 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contrattualizzazione/comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio da parte del Responsabile del Progetto, per la consegna di uno studio di fattibilità, ai sensi del D.Lgs 34/24, per l'edificio A e per l'edificio B che contenga l'analitica descrizione delle opere come richiesto dal bando dell'efficietamento energetico e dalla lettera d'invito e dei suoi costi IVA esclusa.
- **30** (**trenta**) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto della decisione sullo studio di fattibilità, per la consegna di tutti gli elebaorati necessari del progetto esecutivo completo ai sensi del D.Lgs 34/23 e DPR 20/10 in quanto compatibile e del banod sull'efficinetamento, completo di eventuali pareri necessari.

In caso di inosservanza dei suddetti termini verrà applicata la penale prevista all'art.7 del presente capitolato.

ART 5 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La documentazione progettuale, ai fini della validazione e approvazione del progetto ed indizione della procedura di gara dell'appalto dei lavori, sarà sottoposta alla verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del Codice, in contraddittorio con i progettisti.

La suddetta verifica sarà eseguita in relazione a:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso in corso d'opera;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la sostenibilità ambientale ed economica delle opere.

Qualora venissero rilevate incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, viene stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine, **non potrà essere superiore a 10 giorni**. Scaduto il termine assegnato, troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 7 oltre alle altre conseguenze previste dal presente Capitolato.

Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per l'Amministrazione Aggiudicatrice, la totalità delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva della verifica senza che quest'ulitmo possa avanzare pretese economiche maggiori rispetto a quanto contrattualizzato.

I tempi necessari:

• per lo svolgimento dell'attività di verifica

sono esclusi dai tempi previsti per l'espletamento dell'incarico.

ART 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto di incarico è onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso. Restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente.

Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dal Committente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

L'Affidatario è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente comma e, in particolare, con il RUP e gli altri eventuali professionisti designati dal Committente per la realizzazione dell'intervento.

L'Affidatario è responsabile verso il Committente del buon andamento del contratto e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Affidatario è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e ss.mm.ii.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi, lasciando la Committenza estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, nell'espletamento dell'incarico all'osservanza delle linee di indirizzo fornite dal Responsabile del Procedimento al quale dovrà relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite.

L'Affidatario è tenuto a fornire assistenza al Responsabile del Procedimento per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti. A tal proposito, l'Affidatario, qualora necessario, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, potrà interloquire direttamente con gli Enti e parteciperà, inoltre, a riunioni collegiali e/o conferenze di servizi, necessarie per l'illustrazione del progetto.

È pertanto suo obbligo, a titolo esemplificativo:

- identificare gli uffici competenti al rilascio dei pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari;
- informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione;
- presentare tutti i documenti richiesti;
- formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge.

L'Affidatario assume con propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 c.c., e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 bis, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente capitolato.

ART 7 - PENALI

La prestazione si intende conclusa nel momento in cui tutti gli elaborati che la compongono vengono depositati ufficialmente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.108/2021, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni prestazione, rispetto ai tempi previsti dagli artt. 5 e 10, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara).

Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo, in caso di ritardo nella consegna della Relazione di genere rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, così come descritti all'art.6 del presente Capitolato).

Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, così come descritti all'art.6 del presente Capitolato).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura successiva ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte corrispondente alla penale applicata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale; superata tale soglia, il Committente procede alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, se il ritardo nella realizzazione delle prestazioni ecceda i 30 (trenta) giorni rispetto al termine complessivo di 60 giorni stabilito all'art.4 del presente capitolato, il contratto è risolto di diritto ed il Committente resterà libero da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta, salvo quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che sono state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo. Resta fermo il diritto del Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro soggetto.

ART 8 MODALITA' ESECUTIVE

L'Affidatario si impegna a svolgere l'incarico, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato, con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Le scelte progettuali, e, di conseguenza gli elaborati progettuali, dovranno essere redatti:

- In osservanza delle norme del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti) con particolare riferimento ai Decreti attuativi/Linee guida/Circolari illustrative
- In conformità alle NTC 2018 e s.m.i.
- In conformità al D.M. 18 Dicembre 1975, alle linee guida ministeriali del 2013 ed alle norme CONI/FIP.
- utilizzando i prezzi unitari del prezzario regionale vigente, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
 L'adozione di prezzi diversi, per le lavorazioni non contemplate nel suddetto prezzario, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori i cui costi elementari saranno consimili a quelli compresi nel prezzario stesso.
- In applicazione dei Criteri Ambientali Minimi obbligatori previsti dal DM 23 giugno 2022, selezionando i criteri pertinenti alla tipologia di intervento. I documenti progettuali debbono evidenziare la conformità ai criteri minimi ambientali obbligatori per la tipologia di intervento attraverso apposite relazioni ed elaborati grafici.
- In linea con quanto previsto dalla Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria generale dello Stato e relativo allegato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nella documentazione progettuale, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del RUP (incluse quelle derivanti da eventuali aggiornamenti dei prezzari), degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, dell'organo di verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

L'Affidatario dovrà fornire tutta la documentazione progettuale firmata e timbrata in originale dal capogruppo e dalla totalità dei soggetti competenti in materia, in un numero minimo di:

- 1 copia cartacea;
- 1 copia su supporto magnetico-ottico firmata digitalmente sia in formato PDF sia in formato editabile compatibile con i software maggiormente in uso dalla Stazione Appaltante.

- ART 9 - FATTURAZIONE

- La/le fattura/e elettronica/che sarà/saranno intestata/e a:
- dell'Azienda di servizi alla Persona Centro Residenziale Matteo Remaggi
- Via Tosco Romagnola, 2270 Cascina Pisa
- Indirizzo PEC: aspmatteoremaggi@pec.it
- Codice univoco T04ZHR3
- La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014".

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato come di seguito indicato:

- 80% del costo della progettazione e del coordinamento della sicurezza fase progettazione all'avvenuta verifica da terzo professionista validazione del progetto e completo caricamento dello stesso sul portale regionale dedicato e sul GSE, ed il 50% dell'APE/diagnosi energetica (100% della diagonsi pre interveto).
- Pagamento del saldo della progettazione e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione all'atto dell'erogazione de finanziamento pari al 100% dell'onere del quadro economico d'intervento; pagamento dell'eventuale DL Collaudo (certificato di regolare esecuzione compreso nel costo della DL) e del coordinamento della sicurezza in fase esecuzione all'avvenuto rilascio del CRE
- saldo APE (diagnosi post intervento) effettiva al rilascio del CRE

La fattura sarà emessa dopo il visto di regolarità del servizio da parte del RUP i pagamenti saranno effettuati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'attestazione di regolarità contributiva alle relative casse previdenziali, adempiendo, ai sensi di quanto previsto dal Codice, e trattenere, ove irregolari, l'importo corrispondente all'inadem

pienza.

ART 11 - SUBAPPALTI

L'Affidatario potrà avvalersi di collaboratori, regolarmente operanti presso la propria struttura tecnica, ferma ed impregiudicata la diretta responsabilità di ciascuno dei professionisti individuati per la redazione della singola componente progettuale. Con riferimento alla nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione delle generalità e della qualifica al Responsabile del Procedimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Ai sensi del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Qualora l'Affidatario intenda avvalersi del subappalto, per le attività ammesse sopra citate, dovrà ottenere, previa richiesta, esplicita autorizzazione del Responsabile del Procedimento, restando

comunque impregiudicata la responsabilità unica dell'Affidatario.

ART 12 - DIVIETI

L'affidatario non potrà partecipare all'appalto dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera di che trattasi, nonché ai relativi subappalti.

ART 13 - PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, una volta presentati ed acquisiti agli atti della Stazione Appaltante, resteranno di proprietà piena e assoluta della stessa, che potrà liberamente utilizzare quanto derivato dall'attività oggetto del presente contratto in ogni forma senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del professionista.

ART 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutta la documentazione fornita dalla Stazione Appaltante e quella in corso di redazione ovvero redatta, relativa o connessa al presente affidamento è da considerarsi strettamente riservata e, né l'affidatario, né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione, potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla stessa. L'affidatario non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. Inoltre, sono da considerarsi strettamente riservate le notizie relative o connesse all'attività oggetto del presente affidamento che possono influire sull'andamento delle procedure.

L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui l'affidatario ed i soggetti sopra elencati entreranno in possesso, l'affidatario e gli stessi ne sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679.

ART 15 - GARANZIE E POLIZZA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Prima della stipulazione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia autentica della garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

L'affidatario, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, che potrà avvenire in via di urgenza in pendenza di contratto, dovrà produrre copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dal Codice. La polizza di responsabilità civile professionale richiesta dovrà prevedere anche la copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto tali da determinare per la S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione della polizza, il cui massimale non potrà essere inferiore a 500.000,00 €, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo. L'affidatario e gli eventuali sub affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto

del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso secondo il modello fornito.

La comunicazione in questione, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta da ciascun componente del raggruppamento.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare obbligatoriamente gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CUP ed il codice CIG.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dal Codice.

ART 18 - FACOLTA' DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente, ai sensi del del Codice, può recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le prestazioni eseguite quantificato in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni effettivamente eseguite, al valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre ad un decimo del corrispettivo dovuto per le attività non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo ribassato e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'affidatario in uno dei seguenti casi:

- a) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- b) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità

- organizzata;
- c) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- d) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- e) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza;
- f) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) quando l'affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- h) quando l'affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento del servizio:
- i) quando l'affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice;
- j) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Amministrazione Aggiudicatrice si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione oggetto del presente affidamento, con la sola esclusione dell'I.V.A. di Legge e degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali per la parte a carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario, tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali, ivi comprese quelle di bollo e di registro;
- b) le spese di bollo occorrenti per la gestione del contratto dall'avvio e sino alla verifica di conformità.

ART 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Pisa e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Pisa.

ART 21 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Trova applicazione l'articolato del D.Lgs 36/2023.

Allegati:

1. APE esistente

- 2. Planimetrie generali
- 3. Palnimetrie catastali
- 4. Visure catastali